



N. R.G. 3194/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3194/2019**

avente ad oggetto: contratto di appalto

promossa da:

SAL SERVIZI s.r.l. con il patrocinio dell'avv. Domenico Parrotta

ATTORE

contro

MITROI IONEL CATALIN, titolare della ditta individuale “**Impresa edile Mitroi di Mitroi Ionel Catalin**” (C.F. MTRNCT80E19Z129Y), con il patrocinio dell'avv. RICUPERATI ANDREA

CONVENUTO

Udienza di precisazione delle conclusioni in data 11.1.2022

CONCLUSIONI

Per SAL SERVIZI s.r.l.:

“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito:

- 1) in via preliminare nel rito ed in accoglimento della eccezione di arbitrato, accertata la improcedibilità e/o inammissibilità della domanda proposta dalla Impresa Mitroi in sede monitoria e la propria incompetenza, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) in via subordinata nel merito e senza rinuncia alcuna alla eccezione preliminare in rito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, dichiarare ed accertare, per tutte le ragioni



in rito e merito esposte in narrativa, che nessuna somma è dovuta dalla Società opponente all'Opposto e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;

3) in ulteriore subordine nel merito ed in ragione delle formulate eccezioni, ridurre la pretesa creditoria nella misura ritenuta anche di Giustizia;

4) in via riconvenzionale subordinata alla ipotesi di rigetto della eccezione di arbitrato e senza alcuna rinuncia alla stessa e alla efficacia della clausola compromissoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:

a. accertare e dichiarare la risoluzione del Contratto per inadempimento imputabile all'Opposto;

b. consequenzialmente, condannare l'Opposto alla restituzione della complessiva somma di euro 64.165,73, ovvero quella maggiore o minore che verrà determinata, con gli interessi moratori ex art. 5 D.lgs n. 231/2002 a far data dai singoli pagamenti effettuati in favore dello stesso;

c. consequenzialmente, condannare l'Opposto al risarcimento dei danni descritti in parte motiva nella misura di euro 165.450,00 ovvero nella maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà determinare, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione;

d. in via di ulteriore subordine, disporre la compensazione degli eventuali accertandi rispettivi crediti.

e. in ogni caso, condannare l'Opposto alla refusione delle spese (anche generali) e dei compensi di lite, oltre accessori di legge”.

PER MITROI IONEL CATALIN:

“voglia l'adito Tribunale ordinario di Torino:

contrariis reiectis;

previ gli accertamenti e le declaratorie del caso;

previ in particolare - a parziale modifica dell'ordinanza riservata del 17.11.2021- (i) convocazione del C.T.U. a chiarimenti sul punto evidenziato a verbale d'udienza 17.11.2021 e (ii) ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dal convenuto opposto con la memoria istruttoria 26.2.2020 (laddove i documenti oggetto di tale esibizione fossero ritenuti necessari per la decisione della causa);

❖ in principalità, respingere integralmente l'avversaria opposizione e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo del Giudice del Tribunale ordinario di Torino n.



10994/2018 del 18-19 dicembre 2018 (emesso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 26806/2018);

❖ in via subordinata, dichiarare tenuta e condannare SAL Servizi s.r.l. (in persona del suo legale rappresentante pro tempore) al pagamento in favore di Ionel Catalin Mitroi (titolare della "Impresa edile Mitroi di Mitroi Ionel Catalin") della complessiva somma di € 50.629,21 (di cui € 50.215,00 in linea capitale, € 374,21 a titolo di interessi moratori maturati al 29 novembre 2018, come meglio dettagliati in narrativa di ricorso monitorio, ed € 40,00 quali costi di recupero stragiudiziale ex art. 62 D.Lgs. n. 231/2002), nonché dell'ammontare degli interessi maturati/maturandi al saggio ex artt. 1284, comma 4, cod. civ. - 5 D.Lgs. n. 231/2002 su € 50.629,21 dal 29.11.2018 fino al saldo;

❖ in ogni caso rigettare integralmente tutte le domande riconvenzionali proposte da SAL Servizi s.r.l. nei confronti di Ionel Catalin Mitroi;

Condannare l'attrice opponente a rifondere i compensi di avvocato e le spese processuali inerenti all'intero presente giudizio (ivi inclusa la sua fase monitoria), oltre rimborso forfettario (15%) ex artt. 1310 L. n. 247/2012 / 22 D.M. n. 55/2014, contributo integrativo Cassa di Previdenza Forense e I.V.A. di legge, con distrazione ex art. 931 c.p.c. in favore dell'avv. Andrea Ricuperati di una quota degli onorari e rimborso ex art. 22 D.M. n. 55/2014 della fase ingiunzionale (per la quale il difensore procuratore ha incassato acconti imponibili pari a complessivi € 945,43, al netto degli oneri fiscali e previdenziali) e dell'intero ammontare dei compensi – non ancora riscossi (nemmeno in parte) – e delle spese forfettizzate (che l'avv. Ricuperati dichiara di aver anticipato senza alcuna rifusione) del procedimento di opposizione a d.i.; rifiuta il contraddittorio sulle eventuali nuove eccezioni e/o domande ex adverso formulate (anche in sede di p.c.).

Motivi in fatto e in diritto della decisione

1. MITROI IONEL CATALIN, titolare della ditta individuale "Impresa edile Mitroi di Mitroi Ionel Catalin" (nel prosieguo "MITROI" o "IMPRESA" o "APPALTATORE") ha azionato in via monitoria il credito di € 50.629,21 a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di una serie di opere in una porzione di fabbricato di proprietà di SAL SERVIZI s.r.l. (l prosieguo ""SAL" o "COMMITTENTE") sito in Torino, via C.L. Berthollet n. 16 e, in particolare, per la realizzazione del cordolo in cemento armato del tetto per 144,2 ml. (lato via Berthollet), del rinforzo strutturale delle volte del quinto e sesto piano (170 mq.) e della demolizione del manto di copertura dell'edificio con recupero coppi e della



rimozione e smaltimento della piccola e grossa orditura dei tetti (500 mq.), tutti meglio descritti nelle fatture 24, 25 e 26 del 15 ottobre 2018.

Con decreto ingiuntivo n. 10994/2018, il Tribunale di Torino ha ingiunto a SAL di pagare in favore di MITROI la somma di € 50.629,21, oltre agli interessi moratori e alle spese.

SAL ha proposto opposizione eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Collegio arbitrale ex art. 16 del contratto di appalto 24.2.2016 stipulato tra le parti.

Nel merito, la Committente ha chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che il corrispettivo non era stato preventivamente determinato, dovendosi ancora effettuare computi metrici in contraddittorio; che essa Committente aveva versato acconti all'Appaltatore, per complessivi € 182.200,00 (I.V.A. inclusa); che i lavori contrattuali non erano ancora stati ultimati; che con le fatture azionate in via monitoria l'Impresa aveva addebitato due volte le medesime prestazioni; che la e-mail del 24.3.2017, trasmessa da SAL, lungi dal contenere un riconoscimento di debito, concretava una semplice tabella relativa ai lavori in corso sullo stabile di via Berthollet n. 16 in ordine alla quale sarebbe stato necessario un successivo confronto; che non aveva mai ricevuto la e.mail 2.4.2017; che, in data 16.1.2019, SAL – a fronte delle lamentele dei promissari acquirenti delle unità immobiliari ricavande dall'edificio – aveva demandato al direttore dei lavori l'aggiornamento della relazione sullo stato del cantiere e sulla conformità delle opere realizzate.

In diritto, SAL ha eccepito l'inadempimento di controparte per la mancata ultimazione delle opere contrattuali e l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori appaltati, ritenendo sussistente, a fronte del versamento per i lavori eseguiti del corrispettivo di € 182.000,00, il suo diritto alla restituzione di quanto pagato in più rispetto alle opere eseguite. Ha, infine, affermato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto e per la condanna dell'Appaltatore al risarcimento del danno.

SAL ha concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza del Tribunale per essere competente il Collegio Arbitrale, con conseguente pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la risoluzione del contratto per grave inadempimento di MITROI e la condanna dell'IMPRESA alla restituzione di quanto pagato per lavori non eseguiti, nella misura di € 64.165,73 e al risarcimento dei danni patiti per l'esecuzione delle opere non a regola d'arte nella misura di € 65.450,00, oltre a € 100.000,00 a titolo di



lucro cessante a causa dei ritardi e della mancata ultimazione delle opere. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto che fosse disposta la compensazione tra le rispettive pretese.

MITROI si è costituito in giudizio e ha contestato la fondatezza dell'eccezione di arbitrato rilevando che le opere di cui era chiesto il pagamento in via monitoria erano diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto di appalto 24.2.2016, con la conseguenza che non operava la clausola arbitrale di cui all'art. 16 invocato da controparte. In particolare, l'Impresa ha allegato che le opere di cui alla scrittura 24.2.2016 erano riferite all'intervento assentito con la segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 2015/9/6603 del 13 aprile 2015, mentre i lavori eseguiti dalla Impresa Mitroi e descritti nelle fatture 24, 25 e 26 del 15.10.2018 erano esclusivamente quelli ai quali si riferiva la denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire – “recupero di sottotetto ai fini abitativi ai sensi della L.R. 21/98, demolizione di solaio con ampliamento di volume” (infra “DIA”) – protocollata col numero 2016/9/6043 del 1° aprile 2016.

Nel merito ha contestato:

- che alla Impresa fosse stata affidata l'esecuzione di tutte le opere di cui alla SCIA, tenuto conto che il restauro e risanamento conservativo del fabbricato di via C.L. Berthollet n. 16 aveva coinvolto una pluralità di soggetti, come si evinceva dalla notifica preliminare trasmessa alla Direzione provinciale del Lavoro ed all'A.S.L. 1 di Torino il 14 marzo 2016;
- che le opere oggetto del Capitolato 24.2.2016 non fossero state ultimate, rilevando al contrario che erano state concluse nel mese di maggio 2016, mentre quelle di cui alla DIA erano state completate fin dal dicembre 2016;
- che vi fosse stata la duplicazione della fatturazione, trattandosi di lavori diversi e ulteriori rispetto a quelli di cui alla scrittura 24.2.2016;

Mitroi ha, poi, eccepito la decadenza di SAL dalla garanzia per i vizi dell'opera e, in ogni caso, la prescrizione dell'azione e ha, comunque, sostenuto di aver eseguito a regola d'arte le opere commissionate.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza 20.12.2019 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e tenuto conto che la causa non poteva essere decisa sull'eccezione di arbitrato, che doveva essere istruita, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.



Sul punto, parte opponente ha sostenuto che la concessione dei termini doveva ritenersi effettuata sulla sola decisione preliminare.

L'assunto non può essere condiviso.

Si osserva, infatti, che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c. le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando si rende necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

Nel caso in esame, il Giudice ha ritenuto di non procedere ex art. 38 ultimo comma c.p.c. né di rimettere la causa in decisione ex art. 187 c.p.c., ma di concedere i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., con ciò implicitamente riservando al merito anche la decisione sull'eccezione preliminare.

Ne consegue che nessuna violazione del principio del contraddittorio si è verificata nel presente giudizio, essendo chiaro che la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. introduceva la fase istruttoria relativa all'intero giudizio anche di merito.

Assunte le prove orali e disposta CTU, la causa è giunta a decisione sulle conclusioni come precisate all'udienza del 11.1.2022.

2. Sull'eccezione di arbitrato

L'eccezione di arbitrato deve essere rigettata.

Il contratto di appalto 24.2.2016 ha ad oggetto quanto approvato con la SCIA prot.n.2015/9/6603 del 13.04.15.

Dalle risultanze della CTU è emerso che le opere di cui alle fatture 24, 25 e 26 del 15.10.2018 hanno invece ad oggetto le opere di cui alla DIA prot.n.2016/9/6043 del 01.04.16.

Il CTU, in particolare, ha precisato che dalla oggettiva analisi dei documenti tecnici in atti emergeva che i lavori indicati nelle fatture 24-25-26 costituivano opere extra contrattuali diverse da quelle oggetto della scrittura privata del 24.2.2016.

Ha, infatti, evidenziato:

- che il Contratto 24.02.16 (doc.1 SAI, art.2) attiene a lavori di “rifacimento dei solai, delle pareti e del tetto al terzo piano (4° f.t. indicato come fabbricato Y) del corpo secondario a tre maniche contigue affacciate solo sul cortile che si elevano per 4 piani fuori terra”;
- che tali lavori, affidati da SAL a MITROI, sono parte di una pluralità di lavori necessari per il restauro conservativo dell'edificio di Via Berthollet 16, oggetto di



pratica edilizia S.C.I.A. dell'Aprile 2015, prot.n.2015/9/6603 del 13.04.15, limitatamente (come mostra in modo chiaro la Tavola grafica della S.C.I.A., cfr. doc.7 Mitroi e doc.2 Sal Servizi) alla porzione di edificio che non affaccia su strada, cioè ai 3 volumi edilizi che si elevano per 4 piani fuori terra (e che costituiscono 3 dei 4 lati del cortile interno) per i quali la Tavola grafica prevede il consolidamento strutturale del solaio del 3° piano, interventi sulle pareti esterne del 3° piano affacciate sul cortile, il rifacimento del tetto, la realizzazione delle fosse e dei vani corsa di 3 ascensori (A-B-C);

- che la S.C.I.A. non contempla lavorazioni sul corpo dell'edificio a 6 piani fuori terra che aggetta sulla viabilità e che costituisce il 4 lato del cortile interno, fatta eccezione per i due torrioni in copertura dei vani corsa degli ascensori A e C.
- che esiste una seconda pratica edilizia presentata in Comune (cfr. doc. 8 M), la D.I.A. dell'Aprile 2016 prot.n.2016/9/6043 del 01.04.16 (quindi successiva di 2 mesi al Contratto del 24.02.16), per il recupero del sottotetto a fini abitativi, ex L.R. n.21/98, anche mediante la demolizione di solaio con ampliamento di volume. Le Tavole grafiche mostrano in modo chiaro che la D.I.A. riguarda unicamente la porzione dell'edificio che si affaccia su Via Berthollet (che si eleva per 6 piani fuori terra oltre al sottotetto).

Il CTU ha ulteriormente allegato che:

- la fattura n. 24 ha ad oggetto: "... cordolo in cemento armato 144,2 ml tetto lato (NB: nella fattura è manoscritto "latto" e nella Citazione è trascritto "lotto", ma è chiaramente "latto", nota C.T.U.) Via Berthollet presso il Vs cantiere di Via Berthollet ..." e che la precisazione "lato Via Berthollet presso il Vs cantiere di Via Berthollet" e l'estensione indicata in 144,2 m provano che non si tratta del cordolo previsto nel Contratto 24.02.16 sui 3 volumi edilizi interni al cortile.
- la fattura n.25 ha ad oggetto "... rinforzo strutturale volte 5-6 piano 170 mq ..." e che le volte sono quelle presenti nella parte Ovest del sottotetto del volume edilizio affacciato su Via Berthollet, unico dei 4 volumi ad elevarsi sino al 6° piano con la conseguenza che non si tratta del rinforzo previsto nel Contratto 24.02.16 che riguarda i 3 volumi interni;
- la fattura n.26 ha ad oggetto "... rimozione manto di copertura ... tetti 500 mq: e, atteso che il volume edilizio esterno lato Via Berthollet sviluppa in pianta circa 500 mq, mentre i tre volumi interni su cortile (oggetto del Contratto) sviluppano in pianta totali circa 250 mq, ne discende che la rimozione in argomento non è



quella prevista nel Contratto 24.02.16.

Le conclusioni cui è giunto il CTU per escludere che i lavori oggetto del ricorso monitorio siano compresi nel contratto 24.2.2016, avendo al contrario ad oggetto un diverso corpo di fabbrica, essendo assentite con una diversa pratica edilizia e apparendo nell'oggetto diverse rispetto a quelle contrattuali, sono condivisibili e risultano logicamente e congruamente motivate.

Ne discende che la clausola arbitrale prevista dall'articolo 16 della scrittura 24.2.2016 non può essere invocata con riferimento alla pretesa azionata in via monitoria da MITROI che ha ad oggetto lavorazioni non comprese nel contratto di appalto regolato con la predetta scrittura.

3.Sulla pretesa azionata in via monitoria

MITROI, in via monitoria, ha azionato il credito di € 50.629,21 portato dalle fatture 24, 25 e 26 del 15 ottobre 2018, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione nel fabbricato a sei piani fuori terra di proprietà di SAL sito in Torino, via C.L. Berthollet n. 16 del cordolo in cemento armato del tetto per 144,2 ml. (lato via Berthollet), del rinforzo strutturale delle volte del quinto e sesto piano (170 mq.), della demolizione del manto di copertura dell'edificio con recupero coppi e della rimozione e smaltimento della piccola e grossa orditura dei tetti (500 mq.).

SAL ha sostenuto che si tratta di duplicazione di fatturazione rispetto alle opere di cui alla scrittura 24.2.2016.

Tale eccezione risulta infondata per le medesime argomentazioni svolte in ordine all'eccezione di arbitrato, trattandosi di opere relative ad un diverso corpo di fabbrica rispetto a quelle oggetto della scrittura 24.2.2016 ed assentite con una diversa pratica edilizia – SCIA prot.n.2015/9/6603 del 13.04.15 la scrittura 24.2.2016 e DIA prot.n.2016/9/6043 del 01.04.16 i lavori di cui alle fatture 24, 25 e 26 del 2018.

SAL ha altresì contestato l'esecuzione delle opere di cui alle fatture 24, 25 e 26 del 15 ottobre 2018.

Occorre, pertanto, verificare se MITROI abbia assolto l'onere incombente sull'attore in senso sostanziale ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in via monitoria e, in particolare, l'esecuzione delle opere di cui chiede il pagamento.

Tale onere risulta assolto.

Con riguardo alle lavorazioni di cui alla fattura n. 24/18 (doc. 1 di parte MITROI), il CTU ha accertato che il cordolo è stato eseguito dall'Impresa Mitroi lungo il perimetro



del sottotetto del volume edilizio su Via Berthollet, visibile ovunque tranne nel vano scala A.

La conferma dell'esecuzione del cordolo, senza alcuna limitazione di zone e dunque, anche nel vano scala A, è emersa dall'escussione dei testi Gallo Giulio, progettista strutturale e direttore dei lavori strutturale, Eugen Husanu e Cutuli Adolfo. Tale lavorazione, peraltro, risulta ammessa con valore confessorio dal legale rappresentante SAL, sig. Passerini Pierangelo.

Le opere di cui alla fattura 24/18 devono, dunque, ritenersi eseguite dall'Appaltatore.

In relazione alle lavorazioni di cui alla fattura n. 25/18 (doc. 1 di parte MITROI) costituite dal rinforzo delle volte al quinto e sesto piano per 170 mq, il CTU ne ha accertato l'esecuzione che risulta, d'altra parte, confermata dai testi Giulio Gallo e Adolfo Cutuli.

Con riguardo ai lavori di cui alla fattura n. 26/18 costituite dalla "rimozione manto di copertura ... tetti 500 mq", il CTU ne ha accertato l'esecuzione da parte dell'Impresa Mitroi, come d'altra parte confermato dal teste Lupu Corneliu.

Accertata l'esecuzione delle opere di cui è stato chiesto il pagamento in via monitoria, è stata demandata al CTU la loro quantificazione.

Il CTU ha accertato che il valore complessivo delle opere di cui alle tre fatture 24, 25 e 26 del 2018 ammonta a € 45.650,00, importo che deve essere riconosciuto come dovuto a MITROI.

4. Sull'ultimazione delle opere oggetto del Capitolato 24.2.2016

SAL ha eccepito a MITROI di non avere ultimato le opere di cui al contratto di appalto 24.2.2016.

MITROI ha contestato la circostanza, sostenendo di avere ultimato tali opere.

Si osserva, in primo luogo, che il contratto 24.2.2016 all'art. 2 rubricato "Opere previste" così recita: *"l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture occorrenti per eseguire il restauro conservativo del rifacimento dei solai delle pareti e del tetto al terzo piano (4° f.t. indicato come fabbricato Y) del corpo secondario a tre maniche contigue affacciate solo sul cortile che si elevano per 4 piani fuori terra"*.

Segue poi l'indicazione del dettaglio delle opere (doc. 1 di parte SAL).

AL CTU è stato demandato l'accertamento dell'esecuzione delle opere come meglio specificate al richiamato articolo 2 e il CTU ha accertato l'esecuzione delle seguenti opere:



- per la demolizione delle coperture: (i) rimozione di tegole e coppi rotti e/o lesionati e carico degli stessi per lo smaltimento; pulizia dei coppi in buono stato e loro deposito nel locale indicato da D.L. e (ii) rimozione orditura primaria e secondaria del tetto al terzo piano (4° f.t. del fabbricato Y), trasporto del legname al piano di carico e taglio per il trasporto e lo smaltimento;
- demolizione delle pareti esterne degli alloggi del fabbricato del piano terzo (4° f.t.) e trasporto in discarica;
- esecuzione del 50% del lavoro di demolizione del massetto del ballatoio e trasporto in discarica.
- rimozione e smaltimento dei serramenti delle finestre e porte finestre del terzo piano lato cortile (4° f.t. del fabbricato Y);
- per la rimozione elementi facciata: (i) rimozione tubi, fili, ganci e staffe del terzo piano;
- rinforzo volte solaio: il contratto prevedeva l'esecuzione di un quarto di tale lavorazione, ma nel corso della CTU è emerso che MITROI, con l'assistenza di due dipendenti SAL, ha eseguito circa il 50% del lavoro;
- nuova muratura esterna, compresi vani porta e intonaco dei muri perimetrali interni ed esterni e fornitura e posa di architravi e travetti in CLS precompresso;
- cordolo tetti compresa travatura in ferro;
- esecuzione del massetto e posa della guaina nel piano di calpestio terrazzo Massetto e guaina solo per la parte Ovest (dal vano scala) e mancanza del massetto sottopavimento e pavimento;
- posa della copertura con coppi.

Con riguardo alle minori lavorazioni del massetto, Il CTU ha operato una detrazione di € 1.615,00 che appare congrua.

Non risultano, invece, eseguiti:

- il piano di calpestio del sottotetto del fabbricato del terzo piano (4° f.t. del fabbricato Y) con materiale Plastbau (poliespanso).
- la posa della copertura in coppi (con ondulina e coppi ferma neve).

Il CTU osserva, con riguardo alla esecuzione del piano di calpestio del sottotetto, che la Tavola della SCIA (doc.7 M e doc.2 SS) relativa alle opere del Contratto 22.02.16 non prevedeva alcun intervento sul piano di calpestio in argomento; anche le tavole progettuali del cemento armato (prat.2016-18-7300 depositata in Comune il 19.04.16, cfr. doc. 14.1-14.8 M) non prevedevano la realizzazione del



solaio in argomento, come è anche confermato dal Certificato di collaudo statico (cfr. doc. 14-18-14.22 M, depositato il 09.04.18) nel quale si fa riferimento al consolidamento statico delle strutture orizzontali del sottotetto, ma non si cita alcun nuovo solaio. Evidenzia ancora che lo stesso Contratto 24.2.2016 si limita ad ipotizzare l'eventualità di eseguire tale opera, laddove afferma che il solaio "sarà adeguatamente illustrato negli elaborati e relative relazioni tecniche che verranno prodotte dall'ingegnere strutturale" e ciò non è avvenuto nel deposito strutturale del 19.04.16. Conclude ritenendo che tale opera, ancorché elencata, non fosse contrattualmente richiesta.

Con riguardo, invece, alla mancata posa della copertura, il CTU quantifica la detrazione da operare nella misura di € 3.230,00 nonché in € 1.920,00 con riguardo alla mancata fornitura dei coppi fermaneve prevista nel contratto

Alla luce delle considerazioni svolte, il valore delle lavorazioni non eseguite con riguardo alla scrittura 24.2.2016 ammonta a € 6.765 oltre IVA 10% (e quindi lordi € 7.441,50).

Mitroi ha, peraltro, evidenziato che nel corso della CTU - punto 16 del verbale peritale n.2 del 08.09.20- era emerso che esso Appaltatore aveva eseguito il rinforzo volte su circa il 50% del piano (da vano scala verso Ovest) in 5 vani, a fronte della previsione contrattuale del rinforzo sul 25% del piano, con assistenza di 2 operai di SAL.

Ha, quindi, sostenuto che gli spetterebbe un credito per il 25% delle lavorazioni in più eseguite rispetto a quanto previsto in Contratto per un importo pari a € 2.514,60 oltre IVA e così per € 2.766,06. Ha, pertanto, chiesto che d'ufficio fosse applicato l'istituto della cd. compensazione impropria, per effetto della quale le contrapposte partite di dare ed avere, se derivanti dal medesimo rapporto contrattuale (come nella fattispecie: trattasi del Capitolato 24.2.2016) si elidono a vicenda, sino a concorrenza del relativo ammontare, indipendentemente da qualunque eccezione sollevata o sollevabile.

La richiesta di parte MITROI non può essere accolta.

L'art. 4 del contratto 24.2.2016, rubricato "Ammontare dell'Appalto" testualmente prevede: *"La ditta appaltatrice, prima della presentazione dell'offerta, avrà eseguito tutti i rilievi e le misurazioni che ritiene necessarie per l'esatta valutazione delle opere da eseguire, sia qualitativamente che quantitativamente.*

Non saranno ammesse riserve, presenti o future, derivanti da imperfetta conoscenza dei lavori in oggetto, ad eccezione di situazioni impreviste io imprevedibili, a



discrezione della Direzione Lavori, che potrebbero rivelarsi nel corso delle opere.

L'Impresa dovrà procedere ad una accurata valutazione dello stato dei luoghi ai fini di determinare eventuali oneri supplementari per la difficoltà di lavorazione".

Alla luce della previsione contrattuale, era onere di MITROI, risultando nel contratto indicato come lavorazione quella su un quarto del rinforzo delle volte del solaio, avendo SAL già eseguito tale lavoro per i tre quarti, provare che si fosse trattato di una situazione imprevista o imprevedibile.

Tale onere non è stato assolto e deve, pertanto, concludersi che non possa essere accolta la richiesta di un maggior corrispettivo effettuata a tale titolo dall'Appaltatore che aveva l'onere di valutare tutti i lavori da eseguire, compresa la lavorazione dei rinforzi delle volte da porre in essere.

Deve aggiungersi che lo stesso MITROI ha ammesso l'assistenza per queste lavorazioni di due operai SAL con la conseguenza che questo ulteriore 25% non potrebbe, in ogni caso, essere riconosciuto in favore dell'Appaltatore non essendovi prova che tali lavorazioni debbano ascrivere a MITROI e non invece agli operai SAL.

Ne consegue, pertanto, che a fronte della scrittura 24.2.2016, MITROI non ha eseguito opere per l'importo di € 6.765 oltre IVA 10% (e quindi lordi € 7.441,50).

5. Sui vizi contestati da SAL

SAL, in relazione alle lavorazioni indicate da MITROI nella tabella Excel (doc. 3 *quater* MITROI) formula le seguenti contestazioni:

- il "rifacimento facciata via Berthollet", presenta delle crepe sulle cornici di polistirolo;
- la "tinteggiatura scale" non è stata ultimata;
- la "demolizione solai", è stata realizzata dalla Mitroi solo per il sottotetto di 169 mq.
- le "colonne realizzate per sostegno tetto alto" sono state realizzate dalla Impresa Mitroi solo in parte, essendo intervenuto un operaio della Sal Servizi per le rifiniture e le tamponature.
- la "preparazione, rasatura e tinteggiatura prima frontespizio" non è stata svolta da Mitroi bensì da SAL.
- la "preparazione, stuccatura a tinteggiatura terzo frontespizio sul tetto" è stata svolta da Mitroi con l'assistenza di 2 operai di Sal.
- la "posa e rasatura sagome polistirolo facciata" presentava della crepe sulle



cornici di polistirolo;

- la "realizzazione muri in poroton portante sesto piano scala C", rigo 24 era stata svolta da Mitroi solo con riguardo ad uno dei due, mentre il secondo era stato solo svolto per il 50%.
- la "chiusura muri perimetrali era stata realizzata da Mitroi solo con riguardo alla chiusura della parte esterna, mentre quella interna era stata effettuata da Sal Servizi.
- la "pulizia, applicazione una mano antiruggine e vernice lamiera marca piano e finestre facciata" non sono state realizzate da MITROI.
- la "preparazione mancorrente scale più decori vano scale" non è stata realizzata da Mitroi;
- la "sverniciatura, scartavetratura, applicazione cementite e verniciatura controtelai serramenti esterni persiane" non era stata eseguita da Mitroi ma da SAL.
- l' "apertura tracce, sostituzione n. 6 pluviali, chiusura tracce ripristino finale" era stata svolta solo per 5 pluviali.
- la "ricostruzione Camini tetto interno cortile, pulizia cantine, creazione mazzette porte, muratura porte zincate cantine, trasporto e smaltimento macerie" era stata svolta prevalentemente da SAL
- sul "rame a lattoneria tetto grande", Sal Servizi aveva pagato sia il materiale direttamente alla Società fornitrice (Central Gronde) per un importo pari ad euro 10.155,73 (cfr. n. 15 fatture della Central Gronde, doc. n. 4), sia la lavorazione dello stesso alla Impresa Mitroi a mezzo bonifici per un importo pari ad euro 1.500,00, per il quale la Impresa Mitroi non aveva emesso fattura (cfr. n. 3 bonifici in favore della Mitroi, doc. n. 5).
- all'Impresa Mitroi doveva essere attribuita l'impossibilità di installazione dell'impianto ascensore nel fabbricato de quo per essere stata realizzata una trave portante del tetto completamente fuori linea rispetto al vano alloggiato al piano terra.

MITROI eccepisce la decadenza e prescrizione dalla denuncia dei vizi.

SAL sostiene che i lavori non sono stati conclusi e che non è stata effettuata una verifica degli stessi, né vi è stata accettazione delle opere, con la conseguenza che non può operare la disciplina della decadenza della garanzia per vizi ex art. 1667 c.c.

Si osserva, invero, che gli unici vizi che vengono contestati attengono alla presenza di



crepe sulle cornici di polistirolo della facciata, atteso che tutte le altre censure riguardano la mancata ultimazione o la mancata esecuzione delle opere di cui MITROI chiede il pagamento.

Con riguardo alle censure sul cordolo in polistirolo della facciata, opera che non rientra nel contratto 24.2.2016, era onere di SAL provare di aver tempestivamente contestato il vizio entro 60 giorni dalla esecuzione dell'opera extracontrattuale. Tale onere non è stato assolto e, pertanto, alcuna somma può essere riconosciuta a tale titolo.

Occorre, invece, esaminare analiticamente le ulteriori censure per verificare quali opere siano state effettivamente eseguite da MITROI e quale sia il corrispettivo che deve essere riconosciuto.

5.1 Sulla tinteggiatura scale

SAL contesta che la tinteggiatura delle scale non sia stata ultimata.

Era onere di Mitroi provare di aver completato questa opera.

Tale onere non può dirsi assolto. Il teste Cutuli Adolfo ha dichiarato che MITROI aveva eseguito la rasatura e steso un prodotto che non sapeva specificare, ma non aveva tinteggiato.

Il CTU ha evidenziato che nel corso del sopralluogo peritale svolto in data 8.09.20, a fronte delle contestazioni di SAL sull'esecuzione di questa opera, MITROI ha affermato di avere steso una mano di fondo bianco in attesa di definire la tinta. Alla luce di tali concordi risultanze, a fronte dell'indicazione riportata nel doc. 3 *quater* per queste lavorazioni di € 13.375,00 il CTU ha quantificato le opere eseguite nella minor somma di € 5.375,00. Tale quantificazione è stata effettuata dal CTU assumendo le quantità indicate in tabella doc. 3 *quater* non contestate (mq 456,12 scala A e mq 439,56 scala B totali mq 895,68), computando in €/mq 6 la mano di fondo bianco indicata da Mitroi, non contestata da Sal Servizi e riscontrata in sito.

MITROI ha contestato la quantificazione allegando di avere eseguito anche gli interventi di preparazione di pareti e soffitti della scala con rimozione e ripristini di intonaci in distacco e preparazione della fascia del supporto prima di eseguire la stesura della mano di fondo.

La rasatura è, in effetti, risultata provata a seguito della deposizione resa dal teste CUTULI.

Il CTU, in sede di replica alle osservazioni del CTP di parte MITROI, ha precisato che ove fosse emerso che MITROI aveva eseguito anche le lavorazioni di rasatura, la



riduzione doveva essere contenuta in € 5.375,00.

Si ritiene che essendo risultata provata l'esecuzione delle opere di rasatura deve riconoscersi in favore di MITROI un corrispettivo per le opere di cui alla presente voce di € 8.000,00 con conseguente riduzione rispetto a quanto richiesto di € **5.375,00**.

5.2 Sulla demolizione dei solai

Alla voce "demolizione solai", MITROI indica l'esecuzione di 253 mq del sottotetto lato cortile e di 169 mq sottotetto lato strada. SAL, invece, sostiene che MITROI ha eseguito solo le opere relative al sottotetto lato strada. Invero la quantificazione indicata nel foglio *excel* di € 3.380,00 riguarda le sole lavorazioni del sottotetto lato strada di mq 169 pacificamente eseguite da MITROI, con la conseguenza che la presente contestazione appare priva di pregio.

5.3 Sulle colonne realizzate per sostegno tetto alto.

SAL sostiene che la presente lavorazione è stata realizzata con l'ausilio di un proprio operaio per le rifiniture e le tamponature con un costo di euro 500,00.

Nel corso della CTU le parti hanno convenuto che la sopraelevazione in mattoni tipo Poroton delle colonne centrali in mattoni è stata fatta da MITROI mentre l'intonacatura, dove eseguita, è stata fatta da SAL. Il CTU ha, peraltro, evidenziato che nel foglio *Excel* è stata indicata e quantificata solo la lavorazione di sopraelevazione delle colonne e non, invece, l'opera di intonacatura. Ne discende che l'opera deve ritenersi eseguita da MITROI e che congruo è l'importo richiesto dall'Appaltatore nella misura di € 1.200,00.

5.4 Sulla preparazione, rasatura e tinteggiatura primo frontespizio.

SAL assume che la lavorazione è stata svolta direttamente dalla essa Committente con l'assistenza di un proprio operaio.

Il CTU ha evidenziato che nel corso del sopralluogo peritale svolto in data 08.09.20 le parti hanno convenuto che MITROI ha eseguito il lavoro sui frontespizi Est ed Ovest prospicienti gli edifici confinanti mentre SAL il lavoro sui frontespizi dei vani scala A e C lato cortile. Il teste Cutuli Adolfo ha affermato che tale lavorazione è stata eseguita interamente da MITROI. Alla luce di tali risultanze, nulla deve essere detratto dall'importo richiesto da MITROI di € 2.400,00.



5.5 Sulla "preparazione, stuccatura a tinteggiatura terzo frontespizio sul tetto".

SAL assume che la lavorazione è stata svolta dalla Impresa con l'assistenza di due operai di essa Committente per 15 giorni lavorativi. A fronte di una richiesta di MITROI di € 1200,00, SAL richiede per l'assistenza prestata € 4.350,00.

L'assunto di parte SAL non può essere condiviso sia per la sproporzione tra l'importo richiesto per la lavorazione da MITROI - € 1.200,00 - e gli asseriti costi di assistenza - quantificati da SAL in € 4.350,00 - sproporzione che fa ritenere che si tratti di diverse lavorazioni, sia alla luce della deposizione del teste Cutuli Adolfo che ha affermato che la lavorazione è stata eseguita interamente da MITROI. Ne consegue che nulla deve essere detratto per questa lavorazione.

5.6 Sulla realizzazione dei muri in poroton portante al sesto piano scala C.

SAL assume che la presente lavorazione è stata svolta dalla Impresa in modo incompleto poiché di due muri, uno è stato completato dalla stessa, mentre l'altro è stato solo iniziato dalla medesima (2 mt x 1,20 mt) e completato dalla Sal Servizi con le proprie maestranze (2 mt x 2 mt).

Nel corso della CTU le parti hanno convenuto che il muro di sbarco scala al piano sottotetto del vano scala A (parallelo alla via) è stato realizzato sino a m 1,20 da MITROI e per la restante elevazione da Sal Servizi e il CTU ha accertato che deve essere effettuata una detrazione per **€ 280,00** che appare congrua.

5.7 Sulla chiusura muri perimetrali

Con riferimento alla presente lavorazione, SAL assume che MITROI ha eseguito solo la chiusura della parte esterna, mentre quella interna è stata effettuata da SAL.

Nel corso del verbale svolto in data 8.9.2020, le parti le parti hanno convenuto che MITROI ha realizzato la chiusura esterna in laterizio tipo Poroton mentre SAL ha realizzato la contro parete interna. Il CTU ha, peraltro, accertato che l'importo richiesto da MITROI non comprende anche il costo della contro parete, con la conseguenza che nulla deve essere decurtato dall'importo di € 2.400,00 richiesto dall'Appaltatore.

5.8 Sulla pulizia e applicazione di una mano di antiruggine e vernice sulle lamiera marca piano e sulle finestre della facciata.

SAL contesta tale lavorazione evidenziando che il marcapiano è stato acquistato già verniciato e predefinito e che la verniciatura è stata realizzata a spese esclusive di



SAL.

Nel corso del sopralluogo svolto in data 8.9.2020 in sede di CTU, le parti hanno concordato che l'Impresa era intervenuta su tutte le lamiera originarie preesistenti, senza posare le nuove lamiera ai piani superiori che invece rientravano nella fornitura delle fatture Pozzoli. Il CTU ha anche accertato che le lavorazioni alle quali si riferisce MITROI ineriscono le preesistenti originarie lamiera marcapiano poste ai livelli inferiori e quelle di protezione al capitello dei serramenti esterni, mentre quelle a cui si riferisce SAL riguardano la lamiera di nuova fornitura posata all'ultimo piano (davanti agli abbaini). Deve, pertanto, convenirsi con le conclusioni del consulente d'ufficio che ha accertato il diritto di MITROI a richiedere la somma di € 1.200,00 per la presente lavorazione.

5.9 Sulla preparazione del mancorrente scale più decori vano scale.

In ordine a tale lavorazione, SAL ne contesta l'esecuzione.

Il CTU ha accertato che era stata eseguita una "sgrossatura" del mancorrente in legno e della ringhiera in metallo, con rimozione della originaria finitura del mancorrente ed anche (ma con minore cura) della ringhiera e ha affermato che il decoratore che interverrà sul mancorrente troverà un manufatto quasi pronto alla tinteggiatura finale. Ha concluso che nulla deve essere detratto dall'importo di € 1.800,00 richiesti a tale titolo. Le conclusioni cui è giunto il CTU appaiono condivisibili e, dunque, deve essere riconosciuta in favore dell'Impresa anche questa lavorazione.

5.10 Sulla lavorazione di sverniciatura, scartavetratura, applicazione cementite e verniciatura controtelai serramenti esterni persiane.

SAL sostiene che questa lavorazione è stata eseguita interamente dalle proprie maestranze.

Nel corso del sopralluogo peritale svolto in data 8.09.20 le parti hanno convenuto che l'Impresa Mitroi si è limitata alle lavorazioni sui controtelai. È però emerso che l'importo di € 4.500,00 inerisce esclusivamente la lavorazione sui controtelai. A tale somma correttamente il CTU ha operato una decurtazione di € 900,00 tenuto conto che i controtelai richiedono ancora modesti interventi di ripristino. Ne discende che per tale voce deve essere riconosciuto l'importo di € 3.600,00.



5.11 Sulle lavorazioni di apertura tracce, sostituzione n. 6 pluviali, chiusura tracce e ripristino finale.

SAL assume che tale lavorazione è stata eseguita dalla Impresa Mitroi solo per cinque pluviali. Nel corso del sopralluogo peritale del 8.09.20 è risultato che vi sono solo cinque pluviali sotto traccia. Ne discende che deve essere effettuata dalla richiesta di € 3.500,00 una decurtazione di **€ 500,00** come quantificata dal CTU in base alla richiesta di SAL.

5.12 Sulle lavorazioni di ricostruzione dei camini tetto interno cortile, pulizia cantine, creazione mazzette porte, muratura porte zincate cantine, trasporto e smaltimento macerie.

SAL assume che le lavorazioni in esame sono state eseguite prevalentemente con le proprie maestranze, avendo provveduto alla pulizia delle cantine e alla realizzazione delle mazzette.

Nel corso del sopralluogo peritale 08.09.20 le parti hanno convenuto che i camini sul tetto li ha realizzati MITROI mentre la pulizia cantine è fatta da SAL al 90% e da MITROI al 10%, mentre la creazione delle mazzette e delle murature delle porte in cantina sono state fatte da SAL e MITROI e così lo smaltimento delle macerie.

Il CTU ha precisato che sul tetto dei tre volumi edilizi lato cortile sono presenti 6 batterie di camini grandi ed 1 batteria piccola, mentre per le altre lavorazioni si tratta di prestazioni di manodopera oggi non verificabili. Ha, peraltro, stimato lavorazioni per 64 ore attribuibili a SAL per un costo di **€ 2.240,00** da portare in detrazione rispetto alla richiesta di MITROI di € 12.000,00 con conseguente quantificazione delle presenti lavorazioni nell'ammontare di € 9.760,00 importo che si ritiene congruo.

5.13 Sul rame a lattoneria tetto grande.

In ordine alla presente richiesta, SAL assume di aver pagato sia il materiale direttamente alla Società fornitrice (Central Gronde) per un importo pari ad euro 10.155,73 (cfr. n. 15 fatture della Central Gronde, doc. n. 4), sia la lavorazione dello stesso alla Impresa MITROI a mezzo bonifici per un importo pari ad euro 1.500,00, per il quale la Impresa MITROI non avrebbe emesso fattura (cfr. n. 3 bonifici in favore di MITROI, doc. n. 5).

Nel corso del sopralluogo peritale, MITROI ha affermato di avere acquistato il materiale per il tetto grande da Pozzoli spa e che il materiale Central Gronde è del



restante tetto. Ha aggiunto di non avere posate le faldalerie. SAL ha, invece, dichiarato che la fattura Pozzoli di € 11.750,00 era stata anticipata da MITROI e rimborsata da SAL.

Si osserva, invero, che MITROI ha prodotto le seguenti fatture di acquisto materiali dalla Pozzoli SpA di Alessandria per faldalerie e gronde con destinazione Via Berthollet 16 (doc. 12 quater Mitroi):

- n. 15395 del 17/12/2016 di € 3.628,07 oltre IVA al 22%
- n. 16011 del 31/12/2016 di € 759,11 oltre IVA al 22%
- n. 15068 del 10/12/2016 di € 3.835,09 oltre IVA al 22%
- n. 840 del 28/01/2017 di € 701,45 oltre IVA al 22%
- n. 549 del 21/01/2017 di € 529,61 oltre IVA al 22%
- n. 271 del 14/01/2017 di € 61,07 oltre IVA al 22%
- n. 14682 del 30/11/2016 di € 69,81 oltre IVA al 22% per complessivi € 9.584,20 oltre IVA al 22%.

Tali fatture comprovano l'esborso di € 11.692,72 da parte di MITROI, mentre non emerge in atti il rimborso di tale intera somma. Risulta, invece, corrisposto il minor importo di € 1500,00 di cui ai tre bonifici del 19.2.2018, 20.3.2018 e 18.5.2018, somma di cui si terrà conto in sede di calcolo dell'importo corrisposto da SAL per i lavori contrattuali.

5.14 Sulla impossibilità di installare la cabina ascensore.

Con riguardo all'ultima doglianza sollevata da SAL relativa all'impossibilità di installazione dell'impianto ascensore nel fabbricato per essere stata realizzata una trave portante del tetto completamente fuori linea rispetto al vano alloggiato al piano terra, si concorda con le risultanze della CTU che ha affermato che nessuna responsabilità può essere attribuita a MITROI, dovendo invece la problematica essere ricondotta ad un mancato coordinamento tra i tecnici preposti alla Direzione dei Lavori generale e strutturale ed i soggetti esecutori della fossa in c.a., diversi da MITROI.

6. Alla luce delle considerazioni svolte la domanda di risoluzione del contratto proposta da SAL deve essere rigettata non sussistendo vizi dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.

Deve, al contrario, accertarsi il diritto dell'Impresa ad ottenere il seguente complessivo importo per tutte le lavorazioni eseguite in favore di SAL oggetto sia della pretesa



azionata in via monitoria, sia della domanda restitutoria proposta da SAL :

- € 11.000,00 oltre IVA al 10 % e così per € **12.100,00** - fattura 26/2018
- € 18.700,00 oltre IVA al 10% e così per € **20.570,00** - fattura n. 25/18
- € 15.950,00 oltre IVA al 10% e così per € **17.545,00** – fattura 24/18.
- € 38.235,00 oltre iva al 10% e così per € **42.058,50** di cui alla scrittura 24.2.2016.
- € 9.584,20 oltre IVA al 22% e così per € **11.692,70** per rame e lattoneria tetto grande.
- € 90.345,00, oltre IVA al 10% e così per € **99.379,50** per le ulteriori lavorazioni (già decurtati € 5.375,00 per le opere di tinteggiatura scale non eseguite, € 280,00 per i muri in poroton, € 900,00 per i ripristini della sverniciatura sui controtelai, € 2.240,00 per opere di pulizia cantine).

Per complessivi € **203.345,70 (IVA inclusa)**.

Da tale somma vanno decurtati gli acconti corrisposti da SAL per € 183.700,00 per ottenere un credito residuo in capo a MITROI di € **19.645,70**.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 10994/2018 emesso dal Tribunale di Torino deve essere revocato e che SAL deve essere condannata a corrispondere in favore di MITROI la somma di € **19.645,70** oltre agli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002.

7. Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza, devono essere compensate per il 50% e poste per la restante parte a carico di SAL.

Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/14, scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, tenuto conto della somma attribuita a parte MITROI e del valore della riconvenzionale, valore medio di liquidazione con la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. 8.3.2018, n. 37) e così per € 17.459,00, di cui il 50% ammonta a € 8.729,50 per compensi, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, devono essere poste definitivamente a carico di SAL nella misura del 75% e a carico di MITROI nella misura del 25%.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

REVOCA il decreto ingiuntivo n. 10994/2018 emesso dal Tribunale di Torino;



CONDANNA SAL SERVIZI S.r.l. a corrispondere in favore di MITROI IONEL CATALIN la somma di 19.645,70 oltre agli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002;

RIGETTA ogni ulteriore domanda proposta dalle parti;

CONDANNA SAL SERVIZI s.r.l. a rimborsare all'avv. Andrea Ricuperati, dichiaratosi antistatario il 50% delle spese del presente giudizio liquidate in tale misura in € 8.729,50 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

DISPONE la compensazione tra le parti del restante 50% delle spese processuali.

PONE definitivamente le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, a carico di SAL SERVIZI s.r.l. nella misura del 75% e a carico di MITROI IONEL CATALIN per il restante 25%.

Torino, 5 aprile 2022

Il Giudice
dott. Simonetta Rossi

Arbitrato in Italia

